

Sent. n. 71/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 79198 del registro di segreteria

proposto da XX nato a omissis il

omissis (C.F. omissis) e residente in omissis

alla Via omissis ed elettivamente domiciliato in Roma

alla via Ovidio 20 presso lo studio dell'avv. Pietro Raimondo,

(C.F. RMNPTR69T12M140R) che lo rappresenta e difende giusta

procura in atti che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo

di posta elettronica certificata avv@pec.pietroraimondo.it e

l'utenza telefax fax 0632111066.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587)

in persona del legale rappresentate pro-tempore con sede legale

in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21.

nonché contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro

pro-tempore per la carica domiciliato presso la sede del

Ministero in Roma in Viale di Trastevere 76/A.

Visto il decreto presidenziale n. 1093 del 11.11.2022 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udito nell'udienza del 22 febbraio 2024 l'Avvocato del ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe (in riassunzione a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione da parte dell'AGO) il ricorrente è insorto contro la scorretta e illegittima gestione della propria pratica amministrativa volta ad ottenere il riscatto degli anni di laurea a fini pensionistici, ad ogni effetto giuridico ed economico.

Ha dedotto di aver presentato il 6 dicembre 2001 presso l'Amministrazione di appartenenza istanza di riscatto dei cinque anni del corso di laurea in ingegneria (istanza che veniva poi trasmessa all'INPDAP con raccomandata del 16 agosto 2005, n. 21812).

Recatosi più volte presso gli uffici dell'Istituto il ricorrente veniva più volte rassicurato in ordine al buon esito degli adempimenti relativi alla sua sistemazione previdenziale.

Nel 2015, invece, veniva informato circa l'assenza della sua pratica negli atti dell'Istituto.

Per tali ragioni ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ai fini della

riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con oneri da quantificarsi tenendo conto della data della domanda (6 dicembre 2001).

2. All'udienza del 27 marzo 2023 la parte ricorrente ha chiesto nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

3. Con ordinanza a verbale il Giudice ha concesso alla parte ricorrente termine sino al 15.05.2023 per il rinnovo della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza e rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 11 settembre 2023.

4. Alla successiva udienza del 11 settembre 2023, questo Giudice, rilevata l'irritualità della notificazione nei confronti del Ministero dell'Istruzione poiché effettuata presso la sede dell'Avvocatura dello Stato e non già presso la Sede istituzionale del predetto Ministero ha disposto il rinvio del giudizio all'odierna udienza con termini di legge per procedere al rinnovo della notifica nei termini indicati.

5. L'INPS e il Ministero, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica, non si sono costituiti.

6. Nel corso dell'udienza pubblica del 22 febbraio 2024 l'Avvocato di parte ricorrente ha richiamato i propri scritti ed insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'odierno ricorrente ha dedotto e provato di avere inoltrato, in data 6.12.2001, ai competenti uffici dell'Istituto scolastico presso il quale svolgeva le proprie mansioni di docente, istanza tesa ad ottenere il riconoscimento – a fini pensionistici – degli anni di laurea in Ingegneria (cinque) completa della necessaria documentazione.

Difatti, il successivo 7.12.2001, l'ufficio della scuola provvedeva ad inoltrare il plico cartaceo, contenente la domanda e i relativi documenti al competente Ufficio Riscatti presso il Provveditorato agli studi di Roma. A sua volta il Provveditorato con nota prot. n. 21812 del 16.8.2005 restituiva la documentazione relativa invitando l'istituto a trasmetterla tramite il sistema informatizzato all'INPDAP, secondo le istruzioni impartite con C.M. del 19.10.2000 n. 234, del 21.12.2001 nr. 175 nonché con C.M. del 12.12.2002. Ancora in data 1.8.2016, il Dirigente scolastico dell'Istituto di Via Lentini (originaria scuola di assegnazione) rimetteva all'I.I.S. Carlo Urbani (istituto di nuova assegnazione) la documentazione con la richiesta di riscatto di cui all'originario protocollo del 6.12.2001 con invito a rimettere all'Istituto di previdenza la domanda di riscatto.

L'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 disciplina la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, riconoscendola a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

Secondo la richiamata disposizione “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della

citata legge n. 335 del 1995.”

Ed ancora, “Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.”

L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. L'istituto del riscatto universitario non è un principio generale, ma un'eccezione alla regola che vuole utili a pensione soltanto i periodi connessi a rapporto di lavoro e coperti da contributi. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte dei conti Piemonte, Sent. n. 92/2018) ha statuito: “Il riscatto di periodi di attività per i quali non è o non era prevista la contribuzione previdenziale, quali quelli per cui è causa, deve essere oggetto di apposita disposizione normativa che ne preveda la riscattabilità ai fini pensionistici. Nell'ordinamento previdenziale, infatti, non si ravvisa un principio di carattere generale che consenta la riscattabilità, ai fini pensionistici, di determinate attività di studio, di formazione, di servizio o di altra natura prive di contribuzione e connesse con il successivo rapporto di lavoro, ma si è consolidato, al contrario, il principio secondo cui occorre sempre uno specifico intervento del

legislatore che includa di volta in volta siffatte attività nel novero delle fattispecie oggetto di riscatto”.

È altresì evidente come, soprattutto quanto ai relativi oneri, la legislazione vigente alla data della domanda influenzi in modo significativo l'entità dell'onere potenzialmente a carico del richiedente.

Atteso che, nel caso di specie, il ricorrente ha provato di avere formulato l'istanza di riscatto secondo le modalità previste dalla normativa dell'epoca appare evidente che l'inutile decorso del tempo senza che tale istanza sia stata deliberata non può e non deve produrre alcun effetto sugli esiti ed i costi della stessa a detrimento della posizione del ricorrente.

L'inerzia dell'Amministrazione è quindi l'unica causa che ha determinato ad oggi il mancato completamento dell'iter amministrativo e non può, si ripete, riverberare alcun effetto negativo sul ricorrente.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la contumacia dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione e del merito; accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riscatto dei periodi pari alla durata legale del corso di laurea in

ingegneria (anni 5). Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.